



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

- Prima Sezione -

composto dai magistrati:

- Alfredo	GOMEZ de AYALA	-	Presidente
- Roberta	VIGOTTI	-	Consigliere
- Richard	GOSO	-	Referendario, estensore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso n. 1259/2005, proposto da POLATO Valentino, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sergio Aragona e Guido Luciano, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Torino, via San Quintino n. 10;

**contro**

il COMUNE di COLLEGNO, in persona del Direttore generale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Graziella Salomone e Adriano Gribaudo, domiciliato *ope legis* presso la segreteria del T.A.R. per il Piemonte in Torino, corso Stati Uniti n. 45;

**per l'annullamento,**

**previa adozione di misure cautelari,**

del provvedimento emesso dal Comune di Collegno, Sezione Pianificazione Territoriale-Ambiente-Edilità, in data 11 giugno 2005, prot. 28630, a firma del responsabile del servizio Edilizia privata, conosciuto dal ricorrente il

successivo 13 giugno, con cui veniva respinta l'istanza di permesso di costruire presentata dal ricorrente,

**nonché, per quanto di ragione, per l'annullamento,**

**previa adozione di misure cautelari,**

di ogni atto presupposto, conseguente e consequenziale, se ed in quanto lesivo, ivi compreso il parere della Commissione Edilizia Comunale in data 24 maggio 2005, con verbale n. 2005/8, con cui si esprimeva parere negativo sull'intervento edilizio oggetto dell'istanza presentata dal ricorrente, non conosciuto.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista l'istanza cautelare presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Collegno;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla camera di consiglio del 9 novembre 2005 il referendario

Richard Goso;

Uditi i difensori delle parti, come da verbale;

Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue:

#### FATTO

Il signor Valentino Polato ha presentato al Comune di Collegno, in data 7 aprile 2005, istanza di rilascio del permesso di costruire per la sopraelevazione parziale e il recupero ai fini abitativi del sottotetto di un immobile di proprietà.

Con provvedimento prot. n. 28630 dell'11 giugno 2005, oggetto dell'attuale impugnazione, richiamando testualmente il parere negativo espresso dalla Commissione edilizia comunale nella seduta del 24 maggio 2005, l'Amministrazione respingeva l'istanza con la seguente motivazione: "Non

vengono rispettati gli indici relativamente alla superficie permeabile e l'area da destinarsi a parcheggio pertinenziale sull'intero lotto".

L'interessato contesta la legittimità di tale provvedimento e ne chiede l'annullamento, deducendo il seguente motivo di gravame: **carezza di motivazione; insufficienza di motivazione.**

In via cautelare, l'esponente chiede che sia ordinato al Comune di Collegno di pronunciarsi nuovamente, con motivazione adeguata, sull'istanza presentata.

Si è costituito in giudizio il Comune di Collegno, contrastando la fondatezza del ricorso e chiedendone la reiezione.

### DIRITTO

Il Collegio, considerando la rituale instaurazione del contraddittorio e la sufficienza degli elementi di prova in atti, ritiene di dover definire il giudizio in sede di esame dell'istanza cautelare, con sentenza in forma semplificata, come previsto dall'articolo 26, commi 4 e 5, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Il ricorrente contesta la legittimità del provvedimento in data 11 giugno 2005, con il quale il funzionario responsabile del Servizio edilizia privata del Comune di Collegno, su conforme parere della Commissione edilizia comunale, ha respinto la domanda per il rilascio di permesso di costruire relativa alla sopraelevazione parziale e al recupero ai fini abitativi del sottotetto di un edificio di proprietà.

In via preliminare, rileva il Collegio che l'Amministrazione resistente non ha eletto domicilio nel Comune ove ha sede il giudice adito, bensì in Collegno, presso l'Avvocatura comunale; ne consegue la domiciliazione di diritto del Comune di Collegno presso la segreteria del T.A.R. Piemonte.

Ciò premesso, il ricorso, come accennato nelle premesse in fatto, si fonda su un

1 0  
 solo motivo di censura, riferito alla presunta insufficienza del supporto  
motivazionale del provvedimento di diniego che, ad avviso dell'interessato,  
non consentirebbe di conoscere con precisione le ragioni ostative  
all'accoglimento dell'istanza.

Per meglio apprezzare la consistenza della censura mossa dal deducente, è  
 ancora opportuno precisare che la parte motiva del diniego (e il parere  
 antecedente reso dalla Commissione edilizia) fanno esclusivo riferimento al  
 mancato rispetto degli indici relativi alla superficie permeabile e all'area da  
 destinarsi a parcheggio pertinenziale sull'intero lotto.

La motivazione del provvedimento impugnato si risolve in tale affermazione:  
 non vengono fornite ulteriori spiegazioni né indicate le disposizioni normative  
 o le previsioni di piano che si opporrebbero all'accoglimento dell'istanza.

Inoltre, nonostante la richiesta fosse corredata dai necessari calcoli  
 planovolumetrici relativi alla superficie permeabile e ai parcheggi pertinenziali  
 (cfr. tavola 1 del progetto allegato), l'Amministrazione non si dà cura di  
 contrastarne i risultati positivi o di dimostrarne l'eventuale erroneità.

La relativa diagnosi non può che confermare, quindi, la palese illegittimità del  
 provvedimento impugnato, viziato per difetto di motivazione.

E' quasi superfluo precisare, a tale riguardo, come la motivazione costituisca  
elemento essenziale del provvedimento di diniego del permesso di costruire.

Essa dovrà evidenziare, in relazione alle risultanze dell'istruttoria espletata, i  
presupposti di fatto del diniego e le ragioni giuridiche che impongono di  
respingere l'istanza presentata dal privato, consentendo a quest'ultimo di  
comprendere le ragioni alla base della scelta operata dall'Amministrazione.

Può ancora rimarcarsi come il generale onere motivazionale a carico

dell'Amministrazione si manifesti in modo più intenso nel caso di specie, avendo riguardo alla contrazione dello *jus aedificandi* del proprietario che il diniego comporta: il provvedimento negativo, pertanto, non può prescindere da un corredo motivazionale circostanziato che indichi con precisione, tra l'altro, le disposizioni urbanistiche che si oppongono alla realizzazione del progetto.

Tutto ciò premesso, è agevole rilevare come il Comune di Collegno, limitandosi ad affermare in modo apodittico il mancato rispetto di alcuni indici urbanistici, abbia platealmente disatteso l'onere motivazionale posto a suo carico.

L'Amministrazione era tenuta, infatti, a illustrare compiutamente le ragioni che la inducevano, sulla base delle risultanze della propria istruttoria, a non accettare i calcoli planovolumetrici del richiedente, indicando con precisione le disposizioni urbanistiche ritenute contrastanti con il progetto presentato dal privato.

Non possono, d'altronde, essere valorizzate ai fini del decidere le ampie giustificazioni del diniego offerte dall'Amministrazione in sede giudiziale, stante l'inammissibilità di una regolarizzazione successiva del vizio di difetto di motivazione: ritiene il Collegio, infatti, che, anche dopo le modifiche apportate con la legge n. 15/2005, la possibilità di una motivazione postuma che consenta all'Amministrazione di precisare, nel corso del giudizio, le ragioni sottese al provvedimento impugnato risulti incompatibile con la natura demolitoria del processo amministrativo che impone di fare esclusivo riferimento al contenuto dell'atto che racchiude la statuizione amministrativa.

L'Amministrazione resistente sostiene, inoltre, che nel caso di specie dovrebbe comunque trovare applicazione, trattandosi di provvedimento vincolato, il

disposto del secondo comma dell'articolo 21 *octies* della legge n. 241/1990, introdotto dalla legge n. 15/2005.

Anche questa eccezione non può essere condivisa, poiché la natura asseritamente vincolata del provvedimento in questione, facendo venir meno ogni margine di apprezzamento discrezionale, non esonera però l'Amministrazione dall'obbligo di esplicitare i presupposti del diniego, corredando l'atto di un congruo supporto motivazionale la cui assenza non può essere valutata alla stregua di mero vizio formale.

I provvedimenti impugnati meritano, pertanto, di essere annullati.

La caducazione dell'atto conclusivo del procedimento non comporta, d'altronde, l'automatico rilascio del titolo autorizzativo edilizio, ma obbliga l'Amministrazione a rideterminarsi in merito all'istanza, in conformità ai principi enunciati con la presente decisione.

Ritiene il Collegio, infine, che sussistano giusti motivi per compensare integralmente le spese del grado di giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe con sentenza succintamente motivata, lo accoglie, disponendo per l'effetto l'annullamento dei provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Amministrazione.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 9 novembre 2005.

IL PRESIDENTE

*A. E...*

L'ESTENSORE

*Riet...*



NECESSITÀ IN SEGRETARIA A SENSI  
DI LEGGE N. 11/2005  
IN DIREZIONE DI SEGRETARIA

IL DIRETTORE DI SEGRETARIA

*[Signature]*